



COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ORDINANZA N. 13 del 20-02-2018

OGGETTO: ORDINANZA LIMITAZIONE TEMPORANEA CIRCOLAZIONE VEICOLI PER RIDUZIONE CONCENTRAZIONE POLVERI SOTTILI PM10 ANNO 2018

IL SINDACO

VISTA la deliberazione G.R. n. 121 del 05/02/2018 ad oggetto: “Dir. 2008/50/CE, D. Lgs. 155/2010, DACR 52/2007, DAALR 116/2014: Misure contingenti 2017/2018 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”;

EVIDENZIATO che il Comune di Grottammare deve adottare le misure previste nel suddetto atto deliberativo allo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini;

EVIDENZIATO che l'art. 5 dell'allegato A alla DGR n. 121 del 05/02/2018 ad oggetto “Misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli stradali” prevede che tali limitazioni entreranno in vigore, il prima possibile, per quei Comuni nei quali non sono già in vigore in quanto non le hanno ordinate lo scorso anno, e dureranno fino al 15 maggio 2018 e che tali limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2018 salvo che il Tavolo Tecnico di cui all'art. 8 nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2018, riconosca che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2018-2019;

VISTI gli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;

RAVVISATA l'urgente necessità di adottare i suddetti provvedimenti per la tutela della salute pubblica;

ORDINA

il divieto di circolazione dal momento dell'esposizione della relativa segnaletica stradale fino al 15 maggio 2018, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, nel centro abitato del Comune di Grottammare, delimitato nella planimetria allegata, alle seguenti categorie di veicoli:

A) VEICOLI ORDINARI

- autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato (FAP);
- veicoli commerciali leggeri $\leq 3,5$ t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti $> 3,5$ t. e $\leq 7,5$ t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro ed Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti $> 7,5$ t e ≤ 14 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;

- veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti > 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro *antiparticolato*;
- *autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato*;
- *motocicli >50 cm³ 2 tempi pre Euro*;
- *ciclomotori ≤ 50 cm³ pre Euro*.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio, per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

B) VEICOLI SPECIALI

- mezzi agricoli;
- macchine operatrici.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine agricole operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico o privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

Il divieto di circolazione oggetto della presente ordinanza non si applica ai seguenti veicoli:

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare); veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; auto funebri, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
- veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano mentre attraversano i luoghi di applicazione;

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

Sono consentiti permessi temporanei in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato A alla DGR n. 121 del 05/02/2018.

L'apposizione della relativa segnaletica avverrà a cura della Polizia Locale. Sui segnali di prescrizione dovranno essere riportati gli estremi della presente ordinanza.

Gli Organi preposti ai servizi di polizia stradale cureranno il rispetto della presente ordinanza che è pubblicata all'albo pretorio online, nel sito istituzionale dell'Ente e portata a conoscenza del pubblico mediante l'installazione della segnaletica.

E' fatto obbligo a tutti gli interessati di osservare la presente ordinanza. Le violazioni saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo

Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Prof. Enrico Piergallini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.